



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

**DECISIONE**

Nel procedimento n.32S/2015 a carico di Dal Bianco Patrizia

PREMESSO CHE

- Con comunicazione 5.11.2015 il Golf Club Jesolo trasmetteva rapporto informativo alla Segreteria degli Organi di Giustizia , con allegato esposto a firma Viale Massimo , in seguito al quale veniva aperto il procedimento disciplinare nei confronti di Dal Bianco Patrizia;
- In detto esposto il sig. Viale Massimo riportava che la signora Dal Bianco Patrizia che , alla fine della gara "Spritz Cup" del 28/10/2015 svoltasi presso il Golf Club Jesolo , formula 4 palle , aveva verificato con lui gli score delle due coppie del flight , e che , dopo detta verifica , la stessa Dal Bianco, offertasi di portare gli score in Segreteria , aveva provveduto ad alterare gli stessi ( con numero di colpi inferiore) nei risultati delle buche 2, 6 e 14 del suo score , oltre che quello conseguito alla buca 1 dalla coppia Viale-Ortica dove erano state sovrascritte due X ( cosa non giusta).
- La Segreteria degli Organi di Giustizia della FIG trasmetteva il rapporto al sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale competente , che provvedeva all'istruttoria del procedimento , acquisendo le dichiarazioni del denunciante e degli altri componenti del flight sig.ra Critina Ortica e



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Dodi Andrea, non presenti al momento della verifica degli score .

- Le risultanze di detta attività istruttoria conducevano questo Giudice all'emissione del provvedimento ex art.44 Reg. di Giustizia FIG , con il quale veniva contestata alla sig.ra Dal Bianco Patrizia l'illecito disciplinare previsto e sanzionato dall'art. 17, punto 1 , lett.a) , aggravato ai sensi dell'rt.18 lett.h) , contenente tutte le comunicazioni di garanzia, con l'avvertimento all'incolpata della facoltà di richiedere l'emissione di decreto sanzionatorio e che , in tale caso, la sanzione applicata sarebbe consistita nella squalifica temporanea di 20 mesi dall'attività sportiva nell'ambito della FIG.
- La sig.ra Dal Bianco non richiedeva l'emissione di detto decreto e in data 7/03/2016 , a mezzo il proprio difensore avv.Laura dal Zuffo, faceva pervenire a questo Ufficio una memoria difensiva in cui , nel fornire una diversa versione dei fatti rispetto quanto denunciato, sosteneva l'illegittimità dell'illecito disciplinare contestato ,e avanzava istanza di ammissione di prova testimoniale e di perizia calligrafica , oltre che di audizione personale dell'incolpata.
- Questo Giudice ammetteva la prova testimoniale , limitando la stessa ai capitoli 3,4,6,9,10 di cui alla memoria, e disponeva altresì l'audizione a chiarimenti del denunciante sig. Viale Massimo , così come richiesta dalla difesa, anche con riferimento alla dichiarazione



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

da questi fatta pervenire all'Ufficio in data 7/01/2016 , per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia , e fissava per la prosecuzione istruttoria l'udienza del 18/03/2016.

- All'esito di detta udienza , nell'ambito della quale veniva assunto anche l'interrogatorio della sig.ra Dal Bianco, e a scioglimento della riserva assunta, questo Giudice trasmetteva all'incolpata la ulteriore dichiarazione resa a mezzo mail 22/03/2016 dal sig. Viale Massimo, con la quale egli dichiarava di ritirare l'esposto. Concedeva poi termine per note difensive , rinviando all'udienza del 7/04/2016 , disponendo per detta udienza la comparizione personale di Viale Massimo . Udienza poi ulteriormente rinviata al 21/04/2016 per impedimento dello stesso .
- Il difensore dell'incolpata faceva pervenire all'Ufficio le note autorizzate , e all'udienza del 21/04/2016 si procedeva a sentire il Viale Massimo per mezzo del telefono, in "viva voce", avendo egli ribadito la sua difficoltà a comparire personalmente .
- Ritenuta così esaurita l'attività istruttoria , ed il procedimento maturo per la decisione , all'esito della discussione orale del difensore dell'incolpata , ed assunte le proprie conclusioni , veniva riservata la decisione che oggi si assume.



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Preliminarmente viene respinta l'eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpata circa l'assenza delle condizioni di procedibilità dell'azione disciplinare, quale effetto del ritiro dell'esposto da parte del sig. Viale Massimo, intervenuto nelle more del procedimento, con conseguente pretesa estinzione dell'incolpazione.

Il procedimento disciplinare previsto dal Regolamento di Giustizia della FIG, una volta attivato sulla base della notizia di illecito che si assume posto in essere, qualificato tale ai sensi dell'art.2, punto 2 di detto Regolamento, non è più nella disponibilità della parte che ha comunicato la "notizia" e formalizzato l'esposto/denuncia, ed è procedibile d'Ufficio, essendo finalizzato tale Regolamento (e gli Organi di Giustizia preposti) non a tutela dell'interesse di tale soggetto/soggetti, bensì a quello più ampio dei soggetti tutti facenti parte della Federazione.

Ciò premesso, potendosi e dovendosi procedere all'accertamento e alla conseguente decisione nell'ambito del procedimento *de quo*, alla luce degli ulteriori elementi emersi nel proseguo dell'istruttoria, svoltasi in contraddittorio con la parte incolpata, e nel rispetto del più ampio diritto di difesa ad essa garantito, va *in primis* precisato che la originaria contestazione contenuta nel provvedimento ex art. 44 del Reg. di



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Giustizia ( art. 17, n.1, sub 1, lett. a ) , aggravata ai sensi dell'art. 18, lett.h) , va ricondotta ad altra fattispecie , più lieve , quale prevista dall'art. 17, n.1, lett.c).

Non è risultata accertata infatti, in modo certo, la circostanza della correzione fisica degli score da parte della sig.ra Dal Bianco Patrizia , bensì è risultato confermato che i punteggi finali indicati sullo score della coppia dal Bianco-Dodi alle buche 2,6,14 , sono inferiori a quelli effettivamente conseguiti ed originariamente riportati in detto score da parte dei marcatori .

La stessa incolpata infatti, in sede di interrogatorio, ha ammesso di essere stata lei a dichiarare al sig. Viale, in occasione della verifica a fine gara , i punteggi inferiori, sebbene abbia precisato che ciò ha fatto in buona fede, perché era senza occhiali e perché lo score era tutto bagnato a causa del maltempo .

Lo stesso Viale Massimo , rettificando in parte l'originaria denuncia ( poi ritirata ) , in sede di chiarimenti, ha precisato di non poter confermare che la sig.ra dal Bianco abbia alterato fisicamente gli score , anzi di ricordare e confermare che è stata la sig.ra Dal Bianco a chiamare a lui i punteggi realizzati , che egli si è limitato a riportare ( di sicuro per una delle tre buche contestate ha detto di essere stato lui a sovrascrivere il risultato che le aveva riferito la sig.ra Dal Bianco) quanto la Dal Bianco



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

dichiarava , “senza entrare nel merito”.

Per un verso il comportamento del marcatore in sede di verifica degli score non è stato “impeccabile”, ma questo non esclude che ciascun giocatore è comunque responsabile del suo score , della sua regolare tenuta e della fedeltà dei punteggi ivi riportati.

Questo Giudice ritiene che la signora dal Bianco Patrizia, proprio per le condizioni in cui è avvenuta detta verifica , più che trovare in esse una giustificazione a quanto accaduto ed un sostegno all’invocata buona fede, ha trovato occasione per portare a sé il vantaggio costituito dal migliorare complessivamente il risultato ottenuto in gara .

La stessa infatti non è una principiante ( il suo EGA è infatti 18,5) , ed è solita partecipare a gare , e la versione complessivamente resa stride con il buon senso ed un minimo di esperienza .

Appare non credibile che i risultati da lei dichiarati al suo marcatore , in ben tre buche , siano stati “fatalità” tutti inferiori ( in due buche di ben due colpi) e che tale comportamento sia stato incolpevole.

Se lo score era bagnato e lei non aveva gli occhiali , avrebbe potuto ragionevolmente “sbagliare “ in eccesso invece che in difetto , ma così non è stato , in nessuno dei risultati oggetto della contestazione.

La “buona fede” avrebbe potuto essere considerata in presenza di altri elementi , vale a dire se , una volta chiamata dal Viale a recarsi in Segreteria ( cosa che non ha fatto di sua iniziativa ) , dopo che erano



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

apparsi i risultati finali sul tabellone, la Dal Bianco avesse chiesto di riesaminare gli score con attenzione, si fosse poi adoperata per ricostruire le buche , spinta dal dubbio di aver potuto commettere degli errori nella lettura dei suoi colpi.

Così, quando in segreteria il Viale ha manifestato perplessità per le due XX risultanti sul suo score ( motivo per il quale aveva invitato la Dal Bianco a seguirlo) , la signora non si premurava di richiedere anche il suo score per controllare , ma si limitava evasivamente e frettolosamente ad esclamare “non so forse ho sbagliato”.

Va poi detto che la volontarietà del comportamento illecito della signora Dal Bianco si ricava anche da altre due circostanze : la prima legata al fatto che , lo stesso suo compagno Dodi Andrea, che non aveva partecipato alla verifica degli score, in sede di dichiarazioni testimoniali riferiva che ricordava che avevano “giocato malino “ ( certo il totale raggiunto di 37 punti stableford , frutto delle dichiarazioni infedeli, non corrispondeva a tale sensazione). Sensazione questa che anche la dal Bianco non poteva non aver avuto , visto soprattutto che non sarà stato facile giocare nelle condizioni climatiche descritte .

La seconda che , malgrado le concrete perplessità manifestatele dalla



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

teste Cristina Ortica , una volta rientrata anche la dal Bianco negli spogliatoi ( manifestavo stupore nel sentire dalla Dal Bianco che la sua coppia aveva realizzato 37 punti , e noi solo 32 ....e lei replicava con un non so forse avete fatto 34 0 36), non si è allertata circa la possibilità-, proprio perché non aveva gli occhiali e perché lo score era bagnato- di avere "in buona fede" commesso dichiarato dei punteggi non corretti , e non ha ritenuto di recarsi spontaneamente in Segreteria per la verifica.

In ordine da ultimo alla indicazione delle due XX sullo score della coppia Ortica - Viale , quest'ultimo confermava di non averle viste segnate al momento in cui aveva controfirmato lo score , ma l'incertezza manifestata su questo punto , rispetto a quanto invece inizialmente denunciato , non consente di ritenere accertata la circostanza che tale punteggio non sia stato frutto di una dichiarazione resa dallo stesso Viale in occasione della verifica ( la sig.ra dal Bianco ha detto che lei aveva chiamato i suoi punteggi e il Viale quelli della sua coppia , e quello a lei dichiarato , ha scritto) , e pertanto tale fatto non rileva come circostanza aggravante , ai fini dell'entità della sanzione che si ritiene vada comminata nel caso de quo.

PQM





# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale ,

## RITENUTO

che emerge in tutta evidenza la non corretta tenuta dello score da parte della signora Dal Bianco Patrizia , in occasione della gara "Spritz Cup" svoltasi presso il Golf Club Jesolo il 28/10/2015, , consistita nell'aver dichiarato al proprio marcatore, in sede di verifica degli score, e poi sottoscritto, in tre buche del percorso di gara , un numero di colpi inferiore rispetto a quelli effettivamente realizzati dalla coppia , e precisamente alla buca 2 un 4 invece di 5, per la dal Bianco, alla buca 6, un 3 invece di 5 per Dodi, alla buca 14 un 4 al posto di 6 per Dodi .

Che il giocatore è comunque responsabile della coretta e diligente tenuta dello proprio score.

Che il comportamento dell'incolpata è da valutarsi doloso e che la stessa ha posto in essere la violazione disciplinare prevista dall'art. 17, punto 1, lett.c) del Regolamento di Giustizia .

Che non vi sono i presupposti per concedere la sospensione condizionale della sanzione come richiesta dall'incolpata, non prevedendo il Regolamento di Giustizia l'applicazione di tal beneficio per la mera circostanza che l'incolpato non abbia subito precedenti procedimenti disciplinari.



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

**DECIDE E DISPONE**

A carico di Dal Bianco Patrizia , tessera Federale n. 101903, la sanzione della squalifica temporanea di mesi 12 , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, li 02/05/2016

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino  
